

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PICCHIOTTI, PAPALIA, FENOALTEA, OTTOLENGHI, NEGRI
e CIANCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

**Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24,
ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana**

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge presentato al Senato il 29 ottobre 1949, approvato all'unanimità dalla Commissione di giustizia con la relazione del senatore Varriale, rimase lettera morta nella prima legislatura non avendo avuto l'approvazione dell'Assemblea.

Nella seconda legislatura il provvedimento fu ripreso dai senatori Cerabona, Smith, Papalia, Saggio, Cianca e Leone. Ebbe come relatore l'ex collega Nacucchi e fu discusso dalla 2^a Commissione il 21 marzo e 24 luglio 1957, il 22 gennaio, 20 febbraio e 12 marzo 1958, ma per lo scioglimento anticipato del Senato, non poté essere portato in Aula per la discussione.

Per la terza volta viene ripresentato al principio di questa legislatura nella speranza che cinque anni siano sufficienti per la discussione e l'approvazione di un provvedimento di tanta importanza.

Il disegno di legge ha la finalità di realizzare il principio fissato nell'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione che così suona: « la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

La norma diviene ogni giorno più cogente in vista di casi clamorosi di errori giudi-

ziari verificatisi in questi ultimi tempi (Corbisiero, Briganti, Tacconi, Venanzi, ecc.)

Questa norma è nuova nel diritto positivo italiano perchè sino ad oggi non è riconosciuto alle vittime il diritto di essere indennizzate dallo Stato per il danno patito.

Giustamente il non dimenticato collega Varriale relatore del disegno di legge Scocimarro così si esprimeva: « tale norma è imposta da quegli stessi principi etici e giuridici che sono il fondamento e la finalità della giustizia, precipua e preminente funzione dello Stato ».

Affatto vano sarebbe qui richiamare le molteplici e diverse teorie dei maestri del diritto pubblico, « contratto sociale, colpa contrattuale, quasi contratto, diritto all'assistenza, equità ».

Il tema ha aspetti storici, filosofici, morali, politici, e giuridici. Questi ultimi sono prevalenti per l'esigenza della giustizia che impone allo Stato la riparazione dei danni economici e morali derivanti da sì gravi e dolorosi errori, che portano un grave turbamento in tutti gli strati sociali.

A salvaguardia dell'innocente inquisito non sempre valgono le forme più o meno perfette delle norme procedurali, la sagacia e la diligenza scrupolosa del giudice.

Ogni metodo annovera le sue vittime incolpevoli.

Ed a questo riguardo, sempre il relatore Varriale scriveva: « si resta sgomenti rievocando l'enorme numero di innocenti che languono in tetri penitenziari o perirono vittime degli errori degli uomini ».

Ora non può essere ulteriormente conservato il principio cui si ispira la nostra legislazione per la riparazione degli errori giudiziari.

Gli articoli 571 e seguenti del nostro Codice di procedura penale disciplinano l'istituto con una impostazione manifestamente erronea ed in limiti così angusti da non essere più consentiti.

Si stabilisce infatti che in caso di espiazione di una ingiusta condanna a pena detentiva per tre mesi almeno, o di sottoposizione a misura di sicurezza detentiva per non minore durata, nell'ipotesi di risarcimento di danno da parte dell'innocente condannato, questi possa domandare all'erario una riparazione pecuniaria « a titolo di soccorso », qualora sia riconosciuto che per le sue condizioni economiche ne abbia bisogno per sè e la famiglia ...

Così non si ripara il male ma si fa l'elemosina e si viene meno all'obbligo di equità e di giustizia, in quanto si esclude il danno morale che è il più grave per la perdita della libertà, per la profonda amarezza della condanna ingiusta, per l'onta ed i patemi del carcere sofferto.

Ora è necessario regolare questa importante materia che è stata oggetto di studi fatti da insigni maestri. In questo campo l'Italia fu antesignana ed ammonitrice.

I precedenti lo confermano. La riforma leopoldina (30 novembre 1786) della legislazione criminale del Granducato di Toscana, all'articolo 46, consacrava il principio della riparazione in favore di coloro che per circostanze fortuite e coincidenze fatali fossero stati imprigionati sotto accuse criminali e poi riconosciuti innocenti, devolvendo allo scopo l'ammontare delle pene pecuniarie.

Il Codice penale del 1819 del Regno delle due Sicilie, con l'articolo 35 istituiva la Cas-

sa delle ammende per indennizzare gli innocenti perseguitati per errori o calunnia nei giudizi penali.

Il progetto De Falco proponeva questa norma nell'articolo 81 del suo primo schema di Codice penale; la relazione Zanardelli al progetto del Codice del 1887 esprimeva il voto che le condizioni finanziarie dello Stato potessero far devolvere a tale fine i proventi delle pene pecuniarie.

Vi sono state reiterate interrogazioni di deputati: Panesi e Marcora (17 dicembre 1886), onorevole Musci (6 giugno 1888), onorevole Faldella (4 giugno 1891), onorevole Cottafavi (7 maggio 1897). Vi è stato poi il disegno di legge dell'onorevole Luigi Lucchini presentato alla Camera nella seduta del 31 gennaio 1903.

Non sono mancati i voti nei vari congressi di pubblicisti insigni.

E poichè da decenni le legislazioni straniere hanno accolto tale istituto, disciplinandolo con equità, è giunta, anche per la nostra legislazione, l'ora di provvedere a così elementari esigenze di equità e di giustizia.

Allorchè il collega Cerabona, come si è accennato, presentò il 10 aprile 1954 il disegno di legge che riprendeva quello formulato nel 1949 dal collega Scoccimarro, la cosa, come nella prima legislatura, passò liscia come acqua sul vetro. Sollecitata dal presentatore, si ebbe sul finire della seconda legislatura la relazione del collega Nacucchi con la quale, dopo aver accettato le considerazioni fatte dal relatore Varriale, si passò ad esaminare partitamente la proposta del collega Cerabona. Il relatore, nei riguardi dell'articolo 1 della proposta relativo al danno patrimoniale e non patrimoniale si è posto la domanda circa la definizione dell'errore giudiziario. Ed ha concluso che fino a quando l'Autorità giudiziaria, con sentenza divenuta irrevocabile non abbia proclamato la responsabilità con la condanna dell'imputato, non si è creato l'errore.

Anzi, si dice, la soluzione piena in istruttoria o in giudizio evita l'errore. Così ritiene che il titolo del disegno di legge avrebbe dovuto essere formulato nel seguente modo:

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana e per il risarcimento di danni a seguito di assoluzione con formula piena nei casi di scontato carcere preventivo ».

Nella discussione in Commissione si manifestarono opinioni divergenti in quanto il proponente Cerabona dichiarò di non condividere l'eccessiva restrizione data dal relatore Nacucchi al concetto di errore giudiziario, ricorrente solo quando vi sia stato un giudizio di revisione e non anche quando un regolare giudizio sia concluso con sentenza di assoluzione dell'imputato con formula piena.

A noi sembra equo e doveroso che, quando o in seguito a procedura penale o dopo una prima sentenza si sia riconosciuta la piena ed assoluta innocenza e non sia possibile nè ricorso nè appello, non possa essere

negato il risarcimento del danno per l'onta, la vergogna e l'umiliazione recate ad uno sventurato.

E tanto meno ci persuade la formula adoperata da Rocco nel suo trattato sulla riparazione degli errori giudiziari quando scrive: « Lo Stato, nell'atto in cui rende una Sentenza ingiusta che condanna un innocente, farà un'azione ingiusta al più alto grado, mai contraria al diritto obbiettivo costituito e vigente e perciò mai violatrice degli altri diritti subbiettivi di libertà civile ».

Questa è dogmatica ma non è giustizia.

Se funzione dello Stato è appunto di perseguire e condannare i rei, cioè i veri colpevoli, sua funzione e suo precipuo dovere è quello di lenire le sofferenze ed il disonore inferto alle innocenti vittime.

Penso che sia giusto di riproporre la formulazione del disegno di legge Cerabona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Casi in cui è ammessa la riparazione.

Chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha diritto di chiedere allo Stato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando, in conseguenza del procedimento penale cui è stato sottoposto, ha subito un periodo di carcerazione preventiva.

Lo stesso compete a chi, in sede di revisione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva o è stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilità di una efficace ripetizione.

Per accertare il diritto al risarcimento di cui ai precedenti commi, si prescinde da ogni indagine relativa alla colpa degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato comunque intervenuti nel procedimento.

Art. 2.

Pubblicazione della sentenza

Per la riparazione del danno non patrimoniale l'imputato potrà anche richiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione su uno o più giornali.

Art. 3.

Casi in cui non è ammessa l'istanza di risarcimento

La domanda non è ammessa:

1) se è proposta dopo due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, in sede di giudizio di revisione, della sentenza di annullamento senza rinvio;

2) se il richiedente per dolo o colpa grave ha dato o ha concorso a dare causa all'errore del magistrato.

Art. 4.

Procedimento

La domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della giustizia.

Competente a conoscere è il giudice del luogo di residenza del prosciolto, salvo le norme di cui al testo unico 30 ottobre 1953, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 5.

Risarcimento in caso di morte del prosciolto

Nei casi preveduti dall'articolo 564 del Codice di procedura penale, le persone che, secondo le leggi civili, avrebbero avuto diritto agli alimenti, possono, anche per mezzo del curatore speciale, proporre, nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di

risarcimento o giovarsi di quella già proposta.

Le stesse persone possono proporre, sempre nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di risarcimento nel caso che l'interessato sia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non abbia fatto rinuncia espressa o tacita al suo diritto.

Quando l'interessato sia deceduto dopo aver proposto la domanda di risarcimento, di essa possono giovarsi le persone indicate nel comma precedente.

A queste persone non può essere assegnata a titolo di risarcimento patrimoniale una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto.

Art. 6.

Abrogazione

Sono abrogati gli articoli 571, 572, 573 e 574 del Codice di procedura penale.